

2. LA POSIZIONE ITALIANA

2.1 L'andamento del contenzioso nei confronti dell'Italia

In controtendenza rispetto all'andamento generale del contenzioso europeo, dove si registra la diminuzione dei ricorsi pendenti dinanzi alla Corte, l'Italia non vede miglioramenti nella propria posizione che rimane stabile al terzo posto per maggior numero di ricorsi pendenti, pari a 14.200.

Il confronto con i dati relativi agli anni 2010 e 2011 conferma l'andamento crescente del numero dei ricorsi proposti contro l'Italia (erano 13.750 nel 2011 e 10.208 nel 2010), con un incremento, rispettivamente, di 3,3 e di 3,9 punti percentuali rispetto al 2012.

La crescita del contenzioso imputabile all'Italia, anche per il 2012 è da ricondurre quasi esclusivamente alle dimensioni sempre più rilevanti dei ricorsi seriali in materia di violazione del principio dell'equo processo, sia sotto il profilo dell'eccessiva durata dei processi, che del ritardo nei pagamenti dei decreti "Pinto".

In relazione a questi profili, nel rinviare alla più approfondita disamina svolta nel paragrafo 2.2.1 si evidenzia che la Corte ha ritenuto necessario attirare ancora una volta l'attenzione del Governo italiano sui ritardi nel pagamento degli indennizzi "Pinto", ricordando che le autorità nazionali hanno il dovere di munirsi di tutti i mezzi adeguati e sufficienti che permettano di garantire il rispetto degli obblighi che incombono sulle stesse in virtù dell'adesione alla Convenzione. Peraltro, in un recente memorandum, datato 6 maggio 2013 (v. *infra* Documenti, n. 2) l'Ufficio di monitoraggio dell'esecuzione delle decisioni CEDU dà atto degli sforzi compiuti dal Governo italiano per individuare strategie dirette a diminuire drasticamente i tempi di definizione dei procedimenti giudiziari. Va sottolineato che, dal giugno 2012, l'impegno italiano ha mirato a porre in essere un sistema che, considerate anche le procedure previste per i pagamenti dovuti ripartite fra diverse amministrazioni, consentisse di chiudere i circa 7.000 casi ripetitivi il più celermente possibile. Il piano d'azione predisposto per la chiusura di questi casi è descritto compiutamente nel capitolo IV, paragrafo 3.1.


Esaminando gli affari contenziosi pendenti contro l'Italia nell'anno 2012, risulta evidente, nonostante l'attività di filtraggio svolta dai giudici unici, l'aumento del carico di lavoro assegnato alle camere ed ai comitati di tre giudici (che giudicano i ricorsi classificati tra la I e la V categoria), con 11.219 casi contro i 9.498 del 2011.

In aumento anche i ricorsi comunicati, 965 a fronte dei 195 del 2011, e quelli dichiarati ricevibili, 49 contro i 34 dell'anno precedente. (Figura 8)

Complessivamente, il carico di lavoro sopportato dalla Corte nei confronti dell'Italia si è sostanziato nell'esame di 14.187 ricorsi, a fronte dei 13.741 del 2011, con un aumento del 3,25 %. (Figura 8)

CARICO DI LAVORO NEI CONFRONTI DELL'ITALIA NELL'ANNO 2012

Figura 8




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso

In disparte le decisioni di irricevibilità, che nel 2012 sono state ben 46 e che testimoniano la bontà delle scelte operate dal Governo per ovviare a problemi anche strutturali evidenziati nelle pronunce della Corte²⁴, il 2012 ha visto la pronuncia di 63 sentenze nei confronti dell'Italia, delle quali: 2 di non violazione (*Sessa*, in materia di libertà religiosa; e *Scoppola 3*, in materia di diritto di voto ai detenuti); 1 di inammissibilità per infondatezza del ricorso (*Toniolo* in materia di estradizione); 2 di cancellazione della causa dal ruolo (*Preziosi* e *Donati*, quest'ultima un'espropriazione in cui è stata ritenuta equa l'offerta unilaterale di indennizzo del Governo); 1 di revisione (*Grossi*); 21 di liquidazione dell'equa soddisfazione (relative a casi di espropriazione); 36 di violazione di una o più disposizioni della Convenzione. (Figura 9)

TIPOLOGIA DI PRONUNCE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA

Figura 9



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso

²⁴ *Infra* paragrafo 7. A titolo esemplificativo si vedano, in materia di vincoli urbanistici ai fini espropriativi, la sentenza Tiralongo e Carbe' del 27 novembre 2012; in materia di limitazioni personali derivanti da una sentenza di fallimento, la sentenza Burgaretta e altri del 27 novembre 2012 (§ 44); in materia di espulsioni verso Paesi a rischio di tortura, la decisione Belaj Meftah e altri del 10 luglio 2012.

2.2 Analisi per tipologia di violazione


2.2.1 I casi seriali

Delle 36 sentenze di violazione, più dei due terzi è rappresentato da casi seriali, segnatamente in materia di irragionevole durata dei processi e dei procedimenti ai sensi della legge Pinto (in numero di 16) e in materia di espropriazioni, caratterizzate da indennizzi inidonei a tutelare il rispetto del diritto di proprietà (in numero di 9).

Le altre violazioni accertate riguardano: il diritto alla vita privata e familiare (7 di cui 3 in materia fallimentare); il diritto ad un ricorso effettivo (4); il diritto alla libertà d'espressione (1, relativamente all'assegnazione di frequenze radiotelevisive); il diritto alla libera circolazione (1); il diritto ad un ricorso individuale (1); il divieto di espulsioni collettive (1). (Figura 10)

SENTENZE PER TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE

Figura 10



Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso

Quanto alle misure adottate, come illustrato anche nelle precedenti relazioni, la problematica delle espropriazioni è stata progressivamente risolta, con interventi sia della Corte costituzionale che del Legislatore, a partire dal 2007 e, infatti, i casi di violazione constatati riguardano vecchie procedure, oggetto di sentenze nazionali passate in giudicato sotto la legislazione previgente, ed ormai in via di esaurimento. Le iniziative poste in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per risolvere i casi ancora pendenti dinanzi alla Corte europea con regolamenti amichevoli sono poco efficaci per il rifiuto dei ricorrenti, dovuto all'aspettativa di poter ricevere un maggior indennizzo da una sentenza della Corte.

Con riferimento all'irragionevole durata dei procedimenti giudiziari, il perdurante consistente numero delle sentenze di condanna nei confronti dell'Italia ed il rilevante carico dei ricorsi pendenti in materia, impongono una duplice riflessione incentrata sia sulla durata dei procedimenti principali, sia sul rimedio interno (legge Pinto) apprestato per indennizzare le vittime delle lunghezze esorbitanti.

Per il primo aspetto è interessante citare alcuni passaggi della relazione del Procuratore generale della Cassazione, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013²⁵. Partendo dall'esame dei decreti Pinto comunicati al suo ufficio al fine della valutazione delle eventuali conseguenze sotto il profilo disciplinare ed organizzativo, il Procuratore generale valutava l'evidenza *“in sempre più distretti giudiziari, pallidi e recenti segni di miglioramento del “pianeta giustizia”, sotto il profilo delle buone prassi e della rapidità, sintomo che, lentamente ma inesorabilmente, sta prendendo piede una lodevole sensibilità, verso le giuste attese di efficienza degli utenti del servizio giustizia, che può manifestarsi con l'adozione di protocolli di best practice, o con l'instaurazione di tavoli di concertazione, ovvero anche con l'applicazione di quelle misure di tipo organizzativo-giudiziario introdotte dal Legislatore nel biennio 2009-2011. Il riferimento su questi ultimi aspetti, in particolare, è all'obbligo per il giudice di fissare, all'inizio della causa, il calendario del processo (art. 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69); all'obbligo per i capi degli uffici giudiziari di informatizzare i servizi giudiziari (art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24); alle misure urgenti per assicurare che, nel processo civile ed in quello penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica siano effettuate mediante posta elettronica certificata (art. 4 del decreto-legge da ultimo citato); all'obbligo per i capi degli uffici giudiziari di redigere annualmente un programma per la gestione dei procedimenti civili pendenti, determinando sia gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso sia gli obiettivi di rendimento dell'ufficio (art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111)”*.

Quest'analisi è confermata da alcuni dati statistici provenienti dai tribunali e dalle corti d'appello²⁶. E' interessante sapere, quanto al contenzioso civile (quello più in sofferenza²⁷), che cinque Tribunali detengono il 23% della pendenza complessiva (al 31 dicembre 2011): si tratta di Roma con 202.580 procedimenti, Napoli con 200.576, Foggia con 146.860, Bari con 135.050 e Milano con 117.628. Altri dieci Tribunali detengono una pendenza superiore ai 50 mila procedimenti ognuno: Salerno con 96.566, Santa Maria Capua Vetere con 86.945, Catania con 75.877, Lecce con 74.720, Taranto con 60.606, Palermo con 60.393, Nola con 57.190, Torino con 55.902, Firenze con 52.920 e Cagliari con 50.780. Il rimanente 57% della pendenza civile nazionale (al 31 dicembre 2011) risulta detenuto dal 91% dei Tribunali italiani (150 Tribunali con pendenza inferiore a 50 mila procedimenti).

Quanto al rapporto tra sopravvenienze e produzione di sentenze, nei Tribunali dei distretti di Torino, Venezia e Trento una sentenza su due pubblicata nel 2011 ha riguardato una causa iscritta negli anni 2009-2011; presso i distretti di Potenza, Messina e Campobasso è invece una sentenza su tre ad essere stata iscritta negli ultimi 3 anni. Per quanto riguarda le Corti di Appello, tra le sentenze di cognizione

²⁵ www.cortedicassazione.it/Documenti/2013_Relazione_Ciani.pdf

²⁶ Purtroppo il Ministero della giustizia non dispone di dati sull'anzianità dei procedimenti pendenti per cui, all'interno del novero complessivo delle cause pendenti, non vi è un sistema di elaborazione che consenta di conoscere l'anzianità del ruolo e dunque distinguere tra arretrato più o meno serio e pendenza fisiologica.

²⁷ Nella sua recente audizione il Ministro della giustizia Cancellieri ha parlato di 3.357.528 procedimenti civili pendenti al giugno 2012.

ordinaria pubblicate nel 2011, la percentuale di sentenze relative a cause iscritte negli ultimi tre anni oscilla tra il 93% della Corte di Appello di Torino e il 19% delle Corti di Appello di Bari e Palermo. Il dato nazionale indica che il 34% delle sentenze pubblicate nel 2011 è relativo a cause iscritte nel 2009–2011, il 45% è relativo a cause iscritte negli anni 2006-2008 e il 21% riguarda cause iscritte nel 2005 od anche prima (una sentenza su cinque riguarda cause iscritte in secondo grado circa sei o più anni prima).

Dunque, anche se con sensibili variazioni influenzate dalla geografia giudiziaria, l'efficienza giudiziaria del nostro Paese si sta lentamente avvicinando ai parametri raccomandati dall'Europa.

La sentenza della Corte costituzionale emessa nell'anno in esame (la n. 272 del 2012) ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'obbligatorietà della mediazione civile, pur non mancando di apprezzare l'istituto (si tratta del resto di uno strumento che trova larga ed efficace applicazione in molti Paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti, dove il 90% delle controversie si conclude con la conciliazione): è dunque rimandata la valutazione dell'incidenza di tale strumento sull'efficienza e razionalizzazione della giustizia italiana²⁸.

Il 2012 ha visto una modifica della legge Pinto non universalmente condivisa. Secondo la relazione del Procuratore generale *“le modifiche alla legge Pinto, intervenute quest'anno con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del paese), non sembrano d'altro canto aver apportato in materia effettivi miglioramenti, dal momento che i limiti introdotti alla presentazione del ricorso e alla liquidazione dell'indennizzo sono venuti solo parzialmente incontro alle attese di riforma. Le invocazioni riformatrici, provenienti anche da questo ufficio, erano infatti tese soprattutto a rendere più sommaria la procedura e ad introdurre misure di snellimento del singolo procedimento e altre misure compensatorie di diverso tipo: la novella del 2012 sembra invece essersi mossa per certi versi in direzione contraria rispetto a questi auspici, dal momento che essa ha introdotto un ulteriore grado di giurisdizione rispetto ai due previamente esistenti e, come condizione per il ricorso, ha previsto la richiesta di misure acceleratorie solo in relazione ai ritardi nel processo penale, il quale però incide solo per circa il 5% sul novero di quelli indennizzati. Non è peregrino pensare che l'appesantimento del sistema della legge Pinto, con la previsione di ben tre gradi di giurisdizione, possa determinare la paradossale proliferazione di richieste di indennizzo per l'irragionevole durata dello stesso rimedio”*.

Non manca poi, la suddetta relazione, di svolgere alcune acute considerazioni sulle particolari connotazioni della domanda di giustizia in Italia, sui possibili rimedi per alleggerirla e sulla necessità di perseguire più efficacemente i casi di abuso del diritto, su cui peraltro la Corte europea appare essere molto più avanti dei giudici nazionali: *“sotto il profilo delle conseguenze dell'uso sproporzionato – o dell'abuso – del processo, poi, a giudicare dall'esame dei decreti di indennizzo pervenuti, l'anno 2012 conferma la persistenza di una domanda “anomala” di giustizia in Italia, ossia di un enorme numero di iniziative giudiziarie per questioni di carattere seriale e di modesto valore economico che intasano gli uffici giudiziari impegnando, in modo sproporzionato rispetto all'interesse tutelato, le risorse statuali. Allo stesso modo, sempre la recente analisi dei decreti mostra come una rilevante percentuale di cause, specialmente di tipo esecutivo, nasca da colpevoli dilazioni della pubblica amministrazione, con il risultato di uno Stato due volte inadempiente: come debitore e come responsabile del disservizio*

²⁸ Si segnala che le disposizioni dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 272/2012 sono state reintrodotte con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei casi elencati dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010.

giudiziario. Un intervento su questi due aspetti potrebbe contribuire alla razionalizzazione del sistema e permetterebbe ai giudici di occuparsi più agevolmente e rapidamente di quei procedimenti dove le esigenze di tutela sono serie e urgenti e dove un'attesa troppo lunga rischia davvero di costituire un attentato allo Stato di diritto.

Le recenti modifiche alla legge Pinto, introdotte con la già citata legge n. 134 del 2012, si sono in parte fatte carico di tali ultime esigenze (secondo un indirizzo già tracciato dall'intervento normativo del 2009 sulla disciplina della lite temeraria, con la introduzione della condanna d'ufficio di cui al terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.), nell'intento di "moralizzare" il rimedio indennitario e al contempo nell'ottica di evitare un intasamento dei ruoli delle corti d'appello e della Corte di cassazione. La novella ha difatti introdotto nella legge Pinto l'articolo 5-quater che prevede, per l'ipotesi di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso, una pronuncia al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro, non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000. Si tratta di un piccolo ma significativo segnale di strategia antiabusiva, lanciato dal legislatore in un settore tutto sommato marginale e che, sul modello di altri ordinamenti europei, potrebbe essere esteso in termini più generali, ponendo un principio generale che vieti l'abuso del diritto e che stabilisca sanzioni dissuasive per l'indebito ricorso agli strumenti processuali ovvero per gravi violazioni di regole procedurali di protezione della controparte e di lealtà verso l'ufficio giudiziario e dunque, di riflesso, poste a tutela dell'intero sistema. A questo proposito appare singolare che del comportamento talvolta sleale dei ricorrenti italiani dinanzi alle giurisdizioni nazionali si accorgano non queste ultime ma la Corte europea dei diritti dell'uomo che, in varie pronunce, non ha esitato a considerare motivo di irricevibilità del ricorso per abusività il comportamento menzognero dinanzi alla giurisdizione nazionale che non l'aveva invece rilevato: si vedano le decisioni emesse dalla Corte il 23 agosto 2011 (casi Basileo, Bagordo, Caiazzo e Romano c. Italia), l'11 ottobre 2011 (caso Cretella c. Italia) e il 12 ottobre 2011 (casi Di Gennaro e Notaro c. Italia), nonché la decisione nel caso Rubeca c. Italia del 10 maggio 2012".

2.2.2 Altre rilevanti tematiche emergenti dalle sentenze della Corte europea

Sugli altri casi non seriali trattati dalle pronunce del 2012 vanno menzionate le sentenze in tema di retroattività delle leggi (*Arras e De Rosa, infra* paragrafo 3.1.1, *Agrati, infra* paragrafo 4.2).

Il principio è ben noto: la Corte europea ha più volte censurato la pratica dell'intervento legislativo, quando questo si concretizza in un'ingerenza del Legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione giudiziaria di una causa in cui siano parti il cittadino e la pubblica amministrazione, incidendo *in malam partem* sulla posizione del privato. Un tale divieto di ingerenza incontra, come sempre, deroghe in presenza di "imperiosi interessi pubblici".

Le sempre più numerose sentenze che, su tale tematica, la Corte va pronunciando negli ultimi tempi nei confronti dell'Italia non possono non spingere ad una riflessione sull'esigenza di limitare in futuro il ricorso a leggi interpretative (in quanto tali retroattive e lesive di aspettative che possono nel frattempo crearsi) e di curare una tecnica di formulazione normativa semplice ed efficace, che mostri ben chiara quale sia la precisa intenzione sottesa del legislatore, con la possibilità di correggere una disposizione con efficacia solo per il futuro e con rapidità allorquando ci si accorga che la stessa non collima più con il sentimento popolare o con i bisogni sociali.

Tornando ai casi sopra menzionati, gli stessi sono emblematici di un mancato "dialogo dei giudici" e, comunque, ciò che è tuttora oggetto di discussione e che ha influenza sugli adempimenti per conformarsi alle conclusioni della Corte, riguarda:

a) nel caso *Agrati*, così come in quello *De Rosa*²⁹, l'esistenza di un intervento legislativo realmente *in malam partem*. Si è visto come sul caso *Agrati* ebbe modo di pronunciarsi, con sentenza n. 108/10 del 6 settembre 2011³⁰, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea che stabilì essere compito del giudice nazionale verificare se i ricorrenti avessero sofferto, all'atto del loro trasferimento, il lamentato peggioramento retributivo;

b) l'esigenza di inserire il caso concreto in un contesto valutativo più ampio, anche attraverso un bilanciamento con altri interessi, anch'essi costituzionalmente protetti. Così nel caso *Maggio*³¹, vi è stato un confronto a distanza sul punto tra Corte europea (sentenza del 31 maggio 2011) e Corte costituzionale (sentenza n. 264 del 2012³²), la quale ha trattato il medesimo caso in maniera difforme dalla Corte europea.

Corte di Giustizia e Corte costituzionale non fanno altro che richiamarsi, nelle suddette pronunce, ad un concetto ben presente nella Convenzione europea e nella giurisprudenza della Corte europea, quello della cd. "sussidiarietà materiale", che trova la sua espressione nell'articolo 53 della Convenzione e che significa appunto che i diritti umani non possono essere oggetto di una tutela parcellizzata, ma di una visione d'insieme che non può prescindere dall'esistenza di altri diritti ugualmente protetti ed in capo ad altri soggetti ugualmente degni di attenzione. Concetto che ha sovente portato in passato la stessa Corte europea a ribadire nelle sue pronunce che "le autorità nazionali sono, in linea di principio, meglio in grado del giudice internazionale di determinare quello che è di pubblica utilità"³³.

Se per alcuni casi, quali *Lorenzetti* (*infra* 3.1.2), *Costa Pavan e Godelli* (*infra* 3.2), si pone il delicato problema di analizzare se in futuro sarà sufficiente un'interpretazione convenzionalmente orientata, piuttosto che un apposito intervento normativo, non meno sensibile appare la riflessione per quei casi che in linea di principio potrebbero risolversi con un intervento di tipo giudiziario od amministrativo: anche questi casi, come gli altri, richiedono una riflessione non semplicistica.

Così, nei casi *Cara Damiani, M. ed altri* (*infra* 3.4), nonché *Hamidovic* (*infra* 3.2), le conclusioni della Corte europea contengono critiche all'operato delle autorità nazionali: nel primo caso all'autorità giudiziaria che aveva negato la detenzione domiciliare ad un detenuto, condannato ad una pesante pena, con difficoltà di deambulazione; nel secondo caso all'autorità giudiziaria che aveva condotto un'indagine non approfondita su una denuncia di rapimento e stupro ai danni di una giovane di etnia *Rom*; nel terzo caso all'autorità amministrativa che aveva disposto l'espulsione di una donna della medesima etnia, clandestina e con precedenti, allontanandola dal suo nucleo familiare stabilitosi nel territorio nazionale.

²⁹ Entrambi vertenti sul mantenimento dei diritti del personale Ata a seguito del trasferimento dalle dipendenze dei Comuni a quelle del Ministero della pubblica istruzione.

³⁰ Sentenza Corte di giustizia Unione europea - Grande Sezione 06.09.2011, n. 108/10, nel procedimento C-108/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, con decisione 4 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2010, nella causa *Ivana Scattolon*.

³¹ Si veda Relazione al Parlamento per l'anno 2011, pag. 49. La causa era stata promossa da un lavoratore contro l'INPS, per ottenere la riliquidazione della maturata pensione di anzianità sulla base della retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di lavoro in Svizzera, in luogo di quella, inferiore, figurativamente rideterminata dall'istituto in rapporto alle aliquote contributive svizzere, più basse di quelle italiane. La norma denunciata prevedeva sostanzialmente che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, dovesse essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo.

³² Per i passaggi motivazionali v. capitolo II, paragrafo 1.1.

³³ Corte Diritti dell'Uomo, sentenza del 21/2/86 nel caso *James ed altri c. Regno Unito*.

Generalmente quando la violazione sia stata commessa nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, gli adempimenti possono essere di due tipi:

a) lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento censurato a Strasburgo deve, in applicazione della clausola *rebus sic stantibus* che regola la materia, esaminare la situazione di fatto e di diritto quale si presenta in conseguenza della sentenza della Corte ed adottare, tenendo conto della statuizione ricavabile dalla relativa motivazione, la decisione che, nel processo di libera formazione del suo convincimento, reputa idonea;

b) nell'impossibilità totale o parziale di adottare una tale misura di *restitutio in integrum* attuativa della volontà della Corte, si dovrebbe sanzionare disciplinamente il comportamento abusivo che ha dato luogo alla violazione (il caso *Buscemi*³⁴, di vari anni fa, fu chiuso a seguito della decisione italiana di agire in via disciplinare nei confronti di un magistrato che aveva reso incaute dichiarazioni alla stampa su un processo che stava trattando).

Comunque, va anche detto che, spesso, le critiche rivolte ai giudici derivano da una diversa lettura dei dati processuali, senza che si possa oggettivamente censurare i giudici nazionali per aver adottato valutazioni in contrasto con il senso di umanità e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: così, nel caso *M. e altri c. Italia e Bulgaria* (ricorso n. 40020/03), definito il 31 luglio 2012, la CEDU ha dichiarato la violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) perché le autorità italiane non hanno condotto indagini adeguate e approfondite in merito alle sevizie inflitte ad una minore (la giovane, giunta dalla Bulgaria per sposarsi, fu, invece, sequestrata e sevizata a lungo dai suoi aguzzini).

Con tale pronuncia, la CEDU ha rilevato che le autorità italiane non hanno condotto indagini adeguate e approfondite, archiviando in breve tempo l'affare senza neppure procedere ad accertamenti medici. In effetti, alcune prove oggettive (sequestro di fotografie), incongruenze nelle versioni dei ricorrenti e varie dichiarazioni raccolte avevano indotto i giudici nazionali a ricondurre l'episodio ad un matrimonio secondo il costume Rom (con dote in denaro pagata ai genitori della sposa) e non ad un rapimento con stupro; nel caso *Cara Damiani c. Italia* (*infra* 3.4), dove le autorità lamentavano di non poter adeguatamente curare il ricorrente in quanto trasferito frequentemente in altri istituti penitenziari, su sua domanda, per poter seguire studi universitari e sostenere i relativi esami, appare difficile condividere il giudizio della Corte che ha addossato la responsabilità delle mancate cure sulle autorità che avevano accolto le richieste del detenuto di poter svolgere il corso universitario in stato di detenzione (paragrafo 76 della sentenza), atteso che una diversa opzione avrebbe probabilmente sottoposto le stesse autorità a critiche specularmente opposte, in punto di mancata concessione di opportunità di rieducazione;

c) analogamente, quando la violazione sia stata commessa nell'esercizio di funzioni amministrative, gli adempimenti devono consistere in una reazione positiva che miri, se del caso, a sanare la situazione patologica di specie accertata dalla Corte. Nel caso *Hamidovic*, dove è stato censurato dalla Corte il provvedimento di espulsione della ricorrente (clandestina e con precedenti penali), in quanto così sarebbe stata allontanata dal suo nucleo familiare, appare difficile individuare gli adempimenti corretti per soddisfare le conclusioni della Corte senza pregiudicare nel contempo altri interessi ugualmente degni di tutela: nella specie, infatti, l'ultimo provvedimento di espulsione fu emesso dopo che la ricorrente era stata sorpresa dalla polizia mentre impiegava i figli minori (di nove mesi e di dieci anni) nell'accattonaggio.

³⁴ Sentenza *Buscemi c. Italia* del 16.9.99.

3. LE SENTENZE DI CONDANNA NEI CONFRONTI DELL'ITALIA

3.1 Violazioni in materia di equo processo (art. 6 CEDU)

3.1.1 Retroattività delle leggi di interpretazione autentica

Arras e altri c. Italia – Sentenza 14 febbraio 2012 (ricorso n. 17972/07)

Esito: violazione art. 6, par. 1, CEDU

I ricorrenti sono ex dipendenti del Banco di Napoli, posti in quiescenza prima del 31 dicembre 1990, quando il relativo sistema di trattamento previdenziale previsto dalla legge n. 486 del 1985 (più favorevole di quello degli altri iscritti all'assicurazione generale obbligatoria), consentiva loro di beneficiare di un meccanismo perequativo annuale adeguato agli aumenti salariali del personale in servizio, aventi lo stesso livello retributivo.

La riforma sulla privatizzazione del settore bancario operata dalla legge n. 218 del 1990 (cd. "legge Amato"), aveva poi comportato la soppressione del più favorevole regime pensionistico e l'iscrizione dei dipendenti del Banco di Napoli a un nuovo sistema previdenziale che faceva parte dell'assicurazione obbligatoria generale gestita dall'INPS.

Nel 1993, a seguito dell'interpretazione estensiva del nuovo quadro normativo intervenuto in materia pensionistica con le leggi n. 503 del 1992 e n. 421 del 1992, l'Istituto bancario aveva tentato di sopprimere il sistema di perequazione aziendale anche nei confronti di coloro che erano già in pensione, riducendo l'adeguamento al semplice aumento in base al costo della vita.

Ne è seguito un cospicuo contenzioso generale il cui esito, largamente a favore dei pensionati (cfr. sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 9024/2001), sotto il profilo del riconoscimento del diritto all'applicazione del previgente sistema perequativo, è stato però ribaltato da una norma interpretativa dotata di effetto retroattivo a far data dal 1992 (articolo 1 comma 55, della legge n. 234 del 2004), sebbene fossero già stati definitivamente soppressi, con la legge finanziaria 1998, tutti i sistemi di perequazione aziendale, ad eccezione di quello del Banco di Napoli, per il quale una normativa specifica aveva previsto la sospensione nei confronti del personale con effetto dal 26 luglio 1996. Pertanto, per questi ultimi, il sistema della perequazione aziendale sarebbe stato applicato solo dal 1° gennaio 1994 al 26 luglio 1996.

La causa dei ricorrenti, iniziata nel 1996 è stata definita sfavorevolmente nei loro confronti dalla Corte di cassazione, in applicazione della citata legge di interpretazione autentica n. 243 del 2004 (cfr. sentenza n. 22701/2006).

Sulla legittimità della legge n. 234 del 2004, la Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 362 del 2008, su questione sollevata per analoghe cause civili.

Dinanzi alla Corte europea, i ricorrenti hanno lamentato come discriminatoria la variazione in *pejus* della disciplina recata dalla legge n. 243 del 2004, asserendone il contrasto con gli articoli 6, paragrafo 1 (diritto ad un equo processo), 14 (divieto di discriminazione) e 1, Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni), della Convenzione, in relazione anche alla retroattività della norma abrogativa.

Violazione

La Corte europea ha dichiarato irricevibili le doglianze dei ricorrenti in relazione all'articolo 14 della Convenzione, sul presupposto che l'obiettivo della legge n. 243 del 2004 era quello di armonizzare il sistema pensionistico del settore bancario per ottenere una parità di trattamento dei pensionati attuali e futuri, riconoscendo allo Stato, nell'ambito del rispetto delle norme convenzionali, un ampio margine discrezionale quando la scelta deriva da misure generali di strategia economica o sociale. Analogamente, ha respinto la presunta lesione di cui all'articolo 1, Prot. 1, non individuando nella regolazione del sistema pensionistico la violazione del diritto al rispetto dei beni.

La Corte ha, invece, accertato la violazione dell'articolo 6, par. 1, della Convenzione, sotto il profilo del diritto alla parità delle parti nel processo, constatando che l'intervento normativo aveva avuto l'effetto di influenzare i procedimenti giudiziari ancora pendenti, ledendo il diritto ad un equo processo.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali** l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte per i danni materiali nonché per le spese.

Per quanto riguarda le **misure generali** sono in corso iniziative, a livello interministeriale volte a regolare le controversie pendenti in materia, corrispondenti a circa 900 casi, anche ricorrendo allo strumento dell'offerta unilaterale di cui all'articolo 62A del Regolamento della Corte. (per il piano d'azione, v. *infra* Documenti, n.3.2)

Anna De Rosa e altri c. Italia – Sentenza 11 dicembre 2012 (ricorsinn. 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09, 5141/09)

Esito: violazione dell'art. 6, par. 1, e art.1, Prot.1, CEDU

La fattispecie riguarda il ricorso presentato dal personale non docente della scuola (c.d. personale ATA, acronimo della definizione "personale ausiliario-tecnico-amministrativo") transitato nei ruoli statali in base all'articolo 8 della legge n. 124/99.

La controversia, in particolare, verteva intorno alla possibilità di soddisfare il diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso gli enti locali, previsto espressamente dal citato articolo 8, mediante l'attribuzione del cd. "maturato economico", secondo un'opzione maturata alla luce dei successivi decreti ministeriali di attuazione. Più in particolare, inquadrando il personale ATA nel ruolo statale corrispondente al livello retributivo e non all'anzianità di servizio e convertendo la differenza stipendiale in "anzianità virtuale" attraverso il meccanismo della c.d. "temporizzazione", si era venuta a determinare una notevole diminuzione dell'anzianità effettiva ed uno squilibrio rispetto agli impiegati da sempre alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

Adita l'autorità giudiziaria, i ricorrenti vedevano accogliere le proprie ragioni sia in primo grado che in appello. Nelle more del giudizio di Cassazione, tuttavia, il Parlamento adottava la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) prevedendo, all'articolo 1, comma 218, intitolato «interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999», che il personale ATA dovesse essere inquadrato nei ruoli della nuova amministrazione sulla base del trattamento economico com-

plussivo in godimento all'atto del trasferimento. Considerato l'effetto retroattivo delle leggi di interpretazione autentica, la Corte di cassazione accoglieva i ricorsi.

I ricorrenti hanno, pertanto, adito la Corte EDU denunciando la violazione dell'articolo 6, par. 1 della CEDU, per la lesione del diritto ad un equo processo, nonché dell'articolo 1, Prot. 1.

Violazione

La Corte ha precisato che *“se in linea di principio nulla vieta al potere legislativo di regolamentare mediante nuove disposizioni, a carattere retroattivo, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della certezza del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 CEDU ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia. l'esigenza della parità delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte”*.

Perciò la Corte ha dichiarato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'articolo 6, par. 1, CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era stato giustificato da gravi motivi di interesse generale.

La Corte ha, altresì, dichiarato la violazione dell'articolo 1, Prot.n.1, CEDU poiché l'adozione della legge di interpretazione autentica, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni, interrompendo il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali** l'Italia sta provvedendo a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte per i danni materiali nonché per le spese.

3.1.2 Diritto alla pubblicità delle udienze

Lorenzetti c. Italia – Sentenza del 10 aprile 2012 (ricorso n. 32075/09)

Esito: violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU

In data il 19 dicembre 2000, Pietro Lorenzetti, di professione medico, era stato arrestato e sottoposto a giudizio per i reati di falso e truffa ai danni dell'ospedale presso cui svolgeva servizio.

Condannato in primo grado ad un anno di reclusione per uno solo dei cinque episodi di truffa contestagli, in sede di appello è stato assolto con la formula: "perché il fatto non sussiste".

In conseguenza di ciò, l'odierno ricorrente ha proposto ex art.314 c.p.p., alla Corte d'appello di Catania, domanda di riparazione per la custodia cautelare sofferta.

Il relativo procedimento si è svolto in camera di consiglio, alla presenza dell'avvocato dell'odierno ricorrente. L'imputato non aveva, invece, chiesto di essere sentito.

Con ordinanza del 13 luglio 2007, la Corte d'appello ha respinto la domanda di riparazione e tale decisione è stata confermata dalla Corte di cassazione.

Con il ricorso alla Corte europea, il ricorrente, invocando l'articolo 6 della Convenzione, ha affermato che nell'ambito della procedura di riparazione per la custodia cautelare erano stati violati vari profili del diritto ad un equo processo.

Violazione

La Corte ha constatato la sola violazione dell'art. 6, par.1, CEDU, **relativamente al principio di pubblicità dell'udienza, stabilendo che** : *"quando si tratta di una domanda di indennizzo per custodia cautelare "ingiusta", nessuna circostanza eccezionale giustifica l'esimersi dal tenere una udienza sotto il controllo del pubblico, non trattandosi di questioni di natura tecnica che possono essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in base al fascicolo. Per le stesse ragioni, in queste circostanze, si imponeva la pubblicità. Nella fattispecie, il ricorrente non ha beneficiato di questa possibilità. Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione."*

Stato di esecuzione

Per quanto riguarda **le misure individuali** l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte per i danni materiali nonché per le spese.

Sul piano delle **misure generali**, il Ministero della giustizia ha diffuso la sentenza alla Corte di cassazione, a tutte le Corti di appello del territorio nazionale, nonché al Presidente del Tribunale di Siracusa.

Sotto il profilo dell'impatto sull'ordinamento interno dei principi affermati dalla sentenza in esame, va segnalata l'ordinanza della Corte di cassazione - Sezioni Unite penali del 18 ottobre 2012 (su ricorso Nicosia c.Italia n. 39605/11). Il massimo Consesso, chiamato a pronunciarsi sulla portata della sentenza della Corte europea (ovvero, se a seguito di detta pronuncia anche per la trattazione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione debba procedersi nelle forme dell'udienza pubblica, anziché con le forme del rito camerale e se, in caso positivo, l'avvenuta violazione dell'articolo 6 della Convenzione comporti l'annullamento della decisione), ha sollevato la questione di costituzionalità dell'articolo 315, comma 3, in relazione all'articolo 646, comma 1, c.p.p., in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 111 Cost.

La Corte costituzionale ha esaminato la questione nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2013.

3.1.3 Insufficienza degli indennizzi o ritardo nei pagamenti dei decreti Pinto

Follo ed altri c. Italia - Sentenza 31 gennaio 2012 (ricorsi riuniti nn.28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03, 28451/03).

Pedicini ed altri c. Italia - Sentenza 24 aprile 2012 (ricorso 50951/99)

Mezzapesa e Plati c. Italia - Sentenza del 24 aprile 2012 (ricorso n. 37197/03)

Maio ed altri c. Italia - Sentenza del 22 maggio 2012 (ricorsi riuniti n. 684/03, 11963/03, 11964/03, 11968/03)

Pacifico c. Italia - Sentenza 15 novembre 2012 (ricorsi 34389/02, 34390/02, 34392/02, 34458/02)

Parenti (Erede) e Deidda c. Italia - Sentenza 25 settembre 2012 (ricorsi nn. 39567/02 e 40281/02)

Gatti e Nalbone c. Italia - Sentenza 25 settembre 2012 (ricorso n. 41264/02)
Cooperativa Sannio Verde s.r.l. c. Italia - Sentenza 15 novembre 2012 (ricorso 43465/02)
De Ieso c. Italia - Sentenza 24 aprile 2012 (ricorso n. 34383/02)
Ambrosini ed altri c. Italia - Sentenza 8 novembre 2012 (ricorsi 8456/09, 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 8462/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09, 8475/09)
Esito: violazione art. 6, par. 1, CEDU

Nelle suindicate sentenze, tutte concernenti procedure “Pinto”, i ricorrenti hanno lamentato, a vario titolo, dinanzi alla Corte l’assenza o l’insufficienza degli indennizzi liquidati, e/o il ritardo nel pagamento di tali indennizzi.

Violazione

La Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza in materia (cfr. *in primis Cocchiarella c. Italia*, ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006 V), ha dichiarato la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, liquidando indennizzi a titolo di equa soddisfazione.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l’Italia ha provveduto a dare esecuzione alle sentenze con il pagamento degli indennizzi concessi dalla Corte.

Per il caso Ambrosini, sotto il profilo delle **misure individuali**, l’Italia sta ancora provvedendo a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell’indennizzo concesso dalla Corte a titolo di danno morale nonché per le spese legali, a causa delle difficoltà emerse nella trasmissione, da parte ricorrente, di tutti i documenti necessari all’emissione degli ordini di pagamento.

Quanto alle misure generali in materia di eccessiva durata dei processi, si rinvia alla trattazione svolta nel capitolo IV, paragrafo 3.1.

Gagliano Giorgi c. Italia - Sentenza 6 marzo 2012 (ricorso n.23563/07)
Esito: violazione art. 6, par. 1, CEDU

Nel giudizio interno, dopo la condanna subita dal ricorrente per il reato di concussione, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza, con rinvio ad altro giudice d’appello. Il reato si era nel frattempo estinto per intervenuta prescrizione ed il ricorrente era stato condannato ad una pena minore.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente ha invocato la presunta violazione dell’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione, lamentando l’assenza di effettività del rimedio “Pinto”, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1 (diritto ad un processo equo), per la durata eccessiva della procedura “Pinto”, conclusasi, peraltro, senza il riconoscimento di indennizzo, per la mancata dimostrazione del danno morale subito.

Violazione

La Corte ha dichiarato irricevibili le doglianze relative alla violazione dell’articolo 13, per l’assenza di un “pregiudizio importante”, posto che l’irragionevole

durata del procedimento principale aveva, in verità, consentito la dichiarazione della prescrizione del capo di accusa di concussione e comportato, di conseguenza, una diminuzione della pena inflitta.

Con riferimento alla seconda violazione dell'art. 6, paragrafo 1, riguardante la durata del procedimento Pinto, la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza, affermando che al fine di accertare se la durata di un procedimento Pinto è da considerarsi eccessiva non possono essere adottati gli stessi criteri di riferimento stabiliti per i procedimenti ordinari, in quanto la loro ratio è quella di riconoscere una equa riparazione dovuta a causa delle violazioni del principio di ragionevole durata. Per questo motivo, ciascuno Stato deve mostrare una particolare diligenza nel garantire l'indennizzo al fine di ripristinare la situazione giuridica violata.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte per il danno morale.

3.2 Violazioni in materia di diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)

Di Sarno ed altri c. Italia – Sentenza 10 gennaio 2012 (ricorso n. 3765/08)

**Esito: violazione art. 8 (sotto il profilo sostanziale), e art. 13 CEDU
non violazione art. 8 (sotto il profilo procedurale)**

La pronuncia prende le mosse da un ricorso, presentato da tredici residenti e cinque lavoratori del comune di Somma Vesuviana (NA), con il quale si lamentava “*che la cattiva gestione, da parte delle autorità italiane, del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti in Campania e la mancata diligenza delle autorità giudiziarie nel perseguire i responsabili di questa situazione, avevano violato i diritti loro garantiti dagli articoli 2, 6, 8 e 13 della Convenzione*”, tutto ciò con grave pregiudizio sia per l'ambiente che per la salute umana.

Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, lo Stato “*sarebbe così venuto meno all'obbligo di fornire informazioni che permettessero agli interessati di valutare il loro livello di esposizione ai rischi associati alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti per non aver divulgato pubblicamente i risultati dello studio disposto dal Dipartimento della Protezione civile. Peraltro, lo studio dell'ISS, presentato alla Prefettura di Napoli nel gennaio 2009, avrebbe messo in evidenza il rapporto tra il livello di tumori e la presenza di discariche nella zona che comprende i comuni di Acerra, Nola e Marigliano (limitrofo a Somma Vesuviana)*”.

Infine è stata lamentata la violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione, in quanto “*le autorità italiane non avevano adottato alcuna iniziativa per salvaguardare i loro diritti, rimproverando, altresì, alla giustizia di aver tardato considerevolmente nel perseguire penalmente i responsabili della gestione dei rifiuti.*”

Violazione

La Corte, facendo riferimento alla pregressa giurisprudenza in materia, ha ricordato come i gravi danni ambientali possono incidere sul benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio in modo da nuocere alla loro vita privata e familiare

Conseguentemente gli Stati” hanno prima di tutto l’obbligo positivo, in particolare nel caso di un’attività pericolosa, di mettere in atto una regolamentazione idonea alle specificità di detta attività, soprattutto a livello del rischio che potrebbe derivarne. Questo obbligo deve regolare l’autorizzazione, la messa in funzione, l’esercizio, la sicurezza e il controllo dell’attività in questione, nonché imporre a qualsiasi persona interessata da tale attività l’adozione di misure di ordine pratico idonee ad assicurare una protezione effettiva dei cittadini la cui vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti al campo in causa”.

La Corte, inoltre, per ciò che attiene agli obblighi procedurali che derivano dall’articolo 8, ha precisato che essa attribuisce una particolare importanza al fatto che il pubblico abbia accesso alle informazioni che gli permettano di valutare il rischio al quale è esposto. D’altronde, lo stesso articolo 5 § 1 c) della Convenzione d’Aarhus, ratificata dall’Italia, prevede che ogni Parte faccia in modo che “in caso di minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia”.

In applicazione di tali principi la Corte ha, conseguentemente, affermato che “l’incapacità prolungata delle autorità italiane nel garantire il buon funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, ha violato il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare, in violazione dell’articolo 8 della Convenzione nel suo aspetto sostanziale”.

Evidenziando, invece, come gli studi commissionati dal servizio di Protezione Civile erano stati pubblicati nel 2005 e nel 2008 e che, pertanto, era stato soddisfatto l’obbligo di informazione relativo ai rischi a cui si esponevano le persone che continuavano ad abitare in quel territorio, ha affermato che non vi era stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione, sotto al profilo dell’aspetto procedurale.

In considerazione del fatto che i ricorrenti non avevano potuto disporre di rimedi giuridici idonei ed efficaci per poter esporre dinanzi ad una autorità giudiziaria nazionale le proprie ragioni, attinenti alle dannose conseguenze derivanti da un negativo servizio di gestione dei rifiuti, la Corte ha, da ultimo, ritenuto sussistente la violazione del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’art. 13 della Convenzione.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l’Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell’indennizzo concesso dalla Corte per le spese legali ad uno dei ricorrenti.

Hamidovic c. Italia - Sentenza 4 dicembre 2012 (ricorso 31956/05)

Esito: violazione art. 8 Cedu

Il caso riguarda una cittadina della Bosnia-Erzegovina di etnia Rom, sposata e madre di cinque figli nati in Italia, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato nel 1996 per motivi straordinari di carattere umanitario, poi revocato.

In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura di Roma, in considerazione del fatto che la Hamidovic era stata numerose volte arrestata per reati predatori e condannata per il reato di cui all’art. 671 c.p. (impiego di minori nell’accontonaggio), respinse la richiesta.

In seguito ad un controllo di polizia si appurò che la predetta non era in possesso di alcun titolo che le consentisse di poter legittimamente soggiornare sul terri-

torio dello Stato e, pertanto, in attesa di essere espulsa, venne collocata presso centro di detenzione temporanea di Ponte Galeria a Roma.

Avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti, l'Hamidovic propose ricorso per violazione dell'articolo 8 della CEDU, sostenendo che: *“l'esecuzione della decisione di espellerla verso la Bosnia Erzegovina ha comportato la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare perché è stata obbligata a lasciare il marito e i figli che risiedevano in Italia e come l'esecuzione dell'espulsione aveva causato la violazione del proprio diritto alla vita privata e familiare, avendo dovuto lasciare marito e figli risiedenti in Italia”*.

La competente autorità giudiziaria rigettò, tuttavia, il ricorso evidenziando come la Hamidovic, già gravata da un precedente ordine di espulsione, aveva ommesso di rinnovare il permesso di soggiorno nel termine previsto dal T.U.I.M.

Il giudicante motivò il rigetto anche sotto il profilo dell'assenza di elementi da cui evincere l'inserimento nel tessuto sociale del suo nucleo familiare, che, pertanto, avrebbe potuto seguire, per preservare l'unità familiare, il genitore espulso.

Violazione

La Corte, evidenziando come la Hamidovic, residente in Italia sin dall'età di dieci anni, avesse instaurato sul territorio dello Stato delle valide “relazioni personali, sociali ed economiche che costituiscono la vita privata di ogni essere umano” e che, pertanto, la possibilità per tutta la famiglia di stabilirsi in Bosnia Erzegovina per raggiungere la ricorrente era da considerarsi poco realista, in quanto i figli non avevano alcun legame con quel paese; attesa, altresì, la non particolare gravità dei reati per i quali era stata condannata, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 CEDU, ritenendo la misura dell'espulsione “non proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito di tutelare la sicurezza in una società democratica”.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte per danno morale nonché per le spese.

Quanto al provvedimento di espulsione, revocato il 12 marzo 2007, si evidenzia che la ricorrente già nel novembre 2006, era rientrata in Italia, a seguito della misura sospensiva adottata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 39 del proprio Regolamento. Attualmente, la sig.ra Hamidovic è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza 14 dicembre 2013, unitamente ai cinque figli, in un alloggio messo a disposizione dal Comune di Roma. La sentenza sul caso in questione è pertanto da ritenersi adeguatamente eseguita.

Collarile e altri c. Italia - Sentenza 18 dicembre 2012 (ricorso 10652/02; 21532/05; 37211/05; 6723/06; 12373/06; 13553/06; 23446/06; 28978/06; 29698/06; 29699/06; 29704/06; 23003/06; 25473/06; 29693/06)

Esito: violazione artt. 8 e 13, art. 1 Prot. n. 1, art. 2 Prot. n. 4, art. 3 Prot. n. 1, art. 6 par. 1 CEDU

Il caso Collarile riguarda un ricorso presentato nel marzo del 2002 con il quale il ricorrente, dichiarato fallito nel 1995, lamentava, tra l'altro, come l'iscrizione del